



STAZIONE UNICA APPALTANTE della PROVINCIA DI SAVONA SUA.SV

per conto del COMUNE di Villanova d'Albenga

Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA

Telefono 019/83131 – Fax 019/8313269

E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it Internet: www.provincia.savona.it

Pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA

LA PROVINCIA DI SAVONA, IN QUALITA' DI S.U.A. PER CONTO DEL COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA, INDICE UNA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA (APPALTO N. 146) PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI PROJECT FINANCING, AI SENSI DEGLI ARTT. 183, COMMA 15 E 179, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA, COMPRESIVA DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI RELATIVI IMPIANTI, ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI ATTRAVERSO NUOVI PUNTI LUCE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG n. 7486774958.

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E NORME GENERALI DI GARA

1.1. Oggetto della concessione.

Il presente disciplinare ha ad oggetto la gara indetta, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo, detto anche semplicemente Codice) **per l'affidamento della concessione relativa al servizio energetico integrato di gestione della pubblica illuminazione del Comune di Villanova d'Albenga, comprensiva della progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico dei relativi impianti, estensione degli impianti attraverso nuovi punti luce, gestione operativa, manutenzione e fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione,** sulla base della proposta presentata dall'ATI costituenda tra la società Free Energy Saving S.r.l., con sede in Latina (LT), Via Ufente n. 20 (P. IVA n. 028745605998), Osram S.p.A., con sede in Milano (MI), Via dell'Innovazione, n. 3 (P. Iva n. 00745030155), e Free Energia S.p.A., con sede Roma, Via della Conciliazione, n. 44 (P.IVA 02924550920), dichiarata di pubblico interesse ed approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 9 del 25/01/2018, con la quale la predetta ATI costituenda è stata contestualmente **nominata promotore** (di seguito "la proposta").

La proposta del promotore prevede l'esecuzione, con oneri a carico del concessionario, di interventi di efficientamento e messa a norma degli impianti esistenti, nonché la realizzazione di nuovi impianti in talune aree del territorio comunale (indicate nella proposta), e la completa gestione del servizio energetico per un periodo di 20 anni, ivi inclusi l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti impianti, nonché la fornitura dell'energia elettrica.

L'amministrazione concedente, a fronte di quanto sopra, corrisponderà al concessionario un canone annuo pari al costo complessivo sostenuto attualmente per la gestione della pubblica illuminazione (spesa per la fornitura energetica e spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria). L'entità del canone annuo contrattuale sarà determinata in base al ribasso effettuato dai concorrenti sul canone posto a base d'asta, come meglio esposto al successivo punto 10, fatti salvi i meccanismi di adeguamento del canone previsti dal promotore.

Più nello specifico (e fermo restando la più puntuale descrizione della proposta contenuta negli elaborati allegati al presente disciplinare) la proposta a base di gara riguarda l'affidamento in concessione dei seguenti servizi, forniture e connessi interventi di

installazione e manutenzione:

- ³⁵/₁₇ progettazione impiantistica, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento normativo, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica esistenti, di proprietà del Comune;
- ³⁵/₁₇ esecuzione, sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Comunale, dei suddetti interventi di adeguamento normativo, messa in sicurezza, ed efficientamento energetico, con sostituzione di tutti i corpi illuminanti con apparecchi a tecnologia LED, sostituzione dei quadri elettrici, morsetterie, scatole, cablaggi, sostituzione dei sostegni (ove ritenuto necessario), ed eventuali interventi sulle linee di alimentazione non a norma o che manifestino malfunzionamenti;
- ³⁵/₁₇ progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva di nuovi impianti per le seguenti strade (dove, in alcuni casi, sono già presenti opere civili di predisposizione quali tubazioni e plinti):
- Via Ciappelle;
 - Via delle Violette;
 - Via De Amicis;
 - Via Govi;
 - Via Deledda;
 - la parte terminale di Via Teliorti da via Deledda;
 - il completamento di Via Arveglio;
 - Via Giarette; strada di collegamento tra Via De Amicis e Via Molinetto;
 - Zona che ricomprende la Via d'Accesso e l'area prospiciente il cimitero, quella intorno alle chiese di Santo Stefano di Cavatorio e Nostra Signora delle Grazie;
 - Zona interna al Campo Sportivo;
 - area pedonale intorno alla piscina;
- ³⁵/₁₇ esecuzione dei suddetti interventi di realizzazione ex novo di impianti di illuminazione, con fornitura, anche in questo caso, apparecchi a tecnologia LED, nuovi quadri elettrici, nuovi sostegni e quant'altro necessario a ultimare l'intervento a regola d'arte;
- ³⁵/₁₇ gestione degli impianti, con rendicontazione periodica all'Amministrazione concedente;

- ³⁵/₁₇ manutenzione ordinaria programmata, preventiva e straordinaria degli impianti, quest'ultima comprensiva degli interventi manutentivi che si dovessero rendere necessari per l'intera durata ventennale della concessione, al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli impianti;
- ³⁵/₁₇ creazione di un data base degli impianti;
- ³⁵/₁₇ servizi funzionali al conseguimento e alla successiva gestione dei c.d. T.E.E. (Titoli di Efficienza Energetica, istituiti dal D.M. 20 luglio 2004 e s.m.i.), con impegno a cedere al Comune una percentuale pari al 50% dell'importo derivante dalla vendita dei suddetti T.E.E.;
- ³⁵/₁₇ la fornitura energetica per tutta la durata del contratto.

1.2. Valore dell'investimento – quadro economico

Il valore stimato degli interventi previsti dal promotore (escluso il valore dei servizi di gestione ventennale), corrispondente agli investimenti iniziali a carico del concessionario, è pari a complessivi Euro 580.295,00, secondo il dettaglio riportato nella seguente tabella (vedasi pag. 39 del progetto di fattibilità):

Investimenti	Investimento Netto
A) Efficientamento	
A-1 Corpi illuminati fornitura	286.744
A-2 Corpi illuminati installazione	27.181
Totale efficientamento	313.926
B) Adeguamento impiantistico	
B-1 Quadri Elettrici	24.233
B-2" Rifacimento linee di alimentazione	6.451
Totale adeguamento impiantistico	30.684
C) Interventi sui sostegni	
C-1 Sostituzione e adeguamento pali/sbracci	7.410
C-2 Verifica di stabilità e controllo della corrosione (Altro)	8.095
Totale interventi sui sostegni	15.505
D) Nuovi impianti	
Totale nuovi impianti	141.635
E) Oneri sicurezza	
Totale Oneri di sicurezza	4.363
F) Trasporti rifiuti e oneri di discarica	
Totale Oneri per rifiuti	513
G) Spese tecniche	
Asseverazione Business Plan	3.000
Somme per attività tecnico professionali (DL, collaudo, CSP, CSE)	45.200

Verifiche di terra	1.200
Spese contrattuali	4.000
Contingency	2.000
Fee Commerciali	0
Gestione procedura, progettazione, gestione commerciale	18.270
Totale spese tecniche	73.670
Totale	580.295

Il concessionario dovrà altresì farsi carico dei seguenti oneri, includendoli nel piano economico finanziario e costituendo apposita provvista presso la Tesoreria dell'Amministrazione concedente al momento della stipula del contratto:

- ³⁵/₁₇ copertura integrale delle spese previste per la pubblicazione degli atti di gara, nonché per il funzionamento della Commissione giudicatrice, stimati in una somma non superiore a Euro 14.000,00;
- ³⁵/₁₇ copertura degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, d.lg.s 50/2016 per un importo pari al 2% del valore dell'investimento (Euro 580.295,00);
- ³⁵/₁₇ copertura degli oneri sostenuti dal Comune per il consulente tecnico nominato per l'affiancamento dell'U.T.C. nella valutazione della proposta, per un importo complessivo pari a Euro 5.500,00, oltre al contributo previdenziale al 4%, ed IVA nella misura di legge;
- ³⁵/₁₇ copertura degli oneri sostenuti dal Comune per il consulente legale nominato per l'affiancamento dell'U.T.C. nella valutazione della proposta, nonché nella redazione degli atti prodromici all'avvio ed alla conclusione del procedimento di gara, per un importo complessivo pari a Euro 18.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri contributivi al 4% e IVA nella misura di legge.

Il concessionario dovrà inoltre farsi carico, includendo l'onere nel piano economico finanziario e costituendo apposita provvista presso la Tesoreria dell'Amministrazione concedente (con tempistiche da definire con l'Amministrazione al momento della stipula del contratto, tali da comunque da consentire al Comune di fare fronte ai relativi pagamenti) dei costi gravanti sull'Amministrazione per le attività di Collaudo, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, stimati nella proposta in complessivi Euro 45.200,00. La suddetta somma sarà corrisposta per intero dal Concessionario al Comune, ed eventuali economie realizzate dall'Amministrazione al momento dell'affidamento dei relativi incarichi saranno appannaggio di quest'ultima.

Conformemente a quanto previsto nell'art. 171, comma 3, let. b) del d.lgs. 50/2016, si precisa che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dalla stesso per la realizzazione degli investimenti. Per tanto l'offerta dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l'impegno espresso del concorrente al rispetto di tali condizioni (vedasi *infra*, punto 11.3, sub. let. c) del presente disciplinare).

1.3. Atti di gara.

Gli atti di gara sono costituiti, dai seguenti:

1. Bando di gara pubblicato (anche per estratto) in conformità a quanto previsto dall'art. 72, codice contratti pubblici, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in GURI e nelle ulteriori modalità previste dal D.M. 2 dicembre 2016;
2. il progetto preliminare accedente alla proposta del promotore assunta a protocollo n. 10136 del 2 dicembre 2017 composto dai seguenti elaborati progettuali:
 - proposta di *project financing* (rev. 02/17);
 - progetto di fattibilità;
 - bozza di accordo di raggruppamento temporaneo tra imprese;
 - bozza di convenzione;
 - piano di gestione e manutenzione (rev. 02/17);
 - piano economico-finanziario asseverato (rev. 02/17);
3. il presente disciplinare di gara;
4. la scheda (**Allegato 1** al presente disciplinare) relativa ai criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ;
5. il Modello di domanda di partecipazione (**Allegato 2** al presente disciplinare);
6. il D.U.G.E. (**Allegato 3** al presente disciplinare);
7. Linee guida M.I.T. per la compilazione del D.G.U.E. (**Allegato 4** al presente disciplinare);
8. Modello per la dichiarazione dei requisiti dei concessionari (**Allegato 5** al presente disciplinare);
9. Modello per la dichiarazione dei requisiti professionali (**Allegato 6** al presente disciplinare);

10. Modello dichiarazione requisiti progettisti (**Allegato 7** al presente disciplinare);
11. Modello per la presentazione dell'offerta economica (**Allegato 8 al presente disciplinare**).

Tutta la documentazione di gara, ivi inclusa la documentazione che compone la proposta del promotore è disponibile sul sito Internet: <http://www.provincia.savona.it/>

1.5 Corrispettivi

A fronte dei servizi, delle forniture e dei lavori di installazione impiantistica oggetto della proposta del promotore, il Comune corrisponderà un canone annuo in n. 12 ratei mensili posticipati di pari importo.

Il canone annuo posto a base d'asta, quantificato sulla spesa storica sostenuta dal Comune per la fornitura energetica e per la manutenzione ordinaria e straordinaria, è pari a Euro 111.192,00 IVA esclusa. Su tale importo i concorrenti sono chiamati a formulare le proprie offerte a ribasso, secondo quanto meglio indicato al successivo punto 10.

Il canone contrattuale, determinato in funzione della gara a ribasso, sarà assoggettato ai criteri di revisione indicati al punto 3.2. del piano economico e finanziario del promotore (pag. 8).

Onde assicurare la comparabilità delle offerte non sono ammesse varianti in relazione ai meccanismi di adeguamento del canone.

1.6 Consistenza dell'intervento e tipologia dei servizi da gestire

Si rimanda al contenuto del progetto accedente alla proposta posto a base di gara.

1.7 Durata della concessione

La durata della concessione di cui alla presente procedura è pari ad anni 20 dalla data di emissione del certificato di collaudo degli impianti. La durata della concessione è fissa ed invariabile e non è oggetto di ribasso o rialzo in sede di gara.

1.8 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione concedente e gli

operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti nel D.G.U.E. allegato al presente disciplinare. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al responsabile del procedimento. Diversamente, l'Amministrazione concedente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario e/o al capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento e/o subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate dai concorrenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso) e corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83, comma 3, l'art. 90, comma 8 e l'art. 49 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana. In tale ipotesi, laddove sorgano contrasti o dubbi sulla traduzione prodotta il Comune avrà facoltà di richiedere al concorrente e/o di disporre a spese di quest'ultimo la traduzione giurata in lingua italiana. In

caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).

1.9 RUP

Il Responsabile del Procedimento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è la Dott.ssa Marina Ferrara, Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale. Il Responsabile del Procedimento per la parte amministrativa di gara è il Dott. Alberto Marino, Segretario e Dirigente U.T.C. del Comune di Villanova d'Albenga.

1.10 Richieste di chiarimento sulla procedura di gara

E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere alla gara, ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, a mezzo PEC all'indirizzo sua.sv@pec.provincia.savona.it.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite a stretto giro e pubblicate sul sito internet della Provincia di Savona.

1.11 Progetto del promotore, attestazione di presa visione del progetto e sopralluogo obbligatorio.

I concorrenti, al momento della presentazione dell'offerta dovranno dichiarare di avere preso visione ed acquisito copia degli elaborati progettuali che compongono il progetto del promotore ("scaricabili" al seguente link: <http://www.provincia.savona.it/>) e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della propria proposta.

Inoltre gli aspiranti concorrenti devono dichiarare di ben conoscere i luoghi di esecuzione del servizio, per aver effettuato sopralluoghi e verifiche in loco ritenute necessarie al fine di formulare un'offerta consapevole e ponderata.

1.12 Termini di validità dell'offerta

L'offerta vincolerà il concorrente per un anno dal termine indicato nel bando per la scadenza

della presentazione dell'offerta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti, motivatamente, la conferma dell'offerta per un ulteriore termine di 180 giorni. In tal caso dovrà essere prorogata anche la cauzione provvisoria di cui al punto 4.1. e l'accidente impegno al rilascio della garanzia definitiva di cui al punto 4.2.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia validamente espressa e ritenuta congrua e conveniente.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di concessione verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

1.13 White lists

Per le imprese che svolgono attività nei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, individuate dall'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012 e s.m.i., la stipulazione del contratto di concessione è subordinata, ai sensi della suddetta norma, all'iscrizione delle ditte nelle "White lists" istituite presso le Prefetture.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 52, della Legge 190/2012 l'Amministrazione verificherà, prima della stipula del contratto, l'iscrizione della ditta aggiudicataria nelle cosiddette "White lists" della Prefettura di competenza.

1.14 Subappalto

E' ammesso il subappalto nei limiti di legge, a condizione che il concorrente indichi, in sede di offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo e che sia dimostrata (all'atto dell'autorizzazione al subappalto) l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

A norma dell'art. 31, comma 8 del d.lgs. 50/2016, non è ammesso il subappalto per le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, fatta eccezione per le

attività elencate nel sopracitato art. 31, comma 8, penultimo capoverso (ove necessarie al fine del presente contratto), e fermo restando, comunque, la responsabilità esclusiva del progettista.

1.15 Avvalimento

E' ammesso l'avvalimento in relazione a tutti i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti dal presente disciplinare (ivi inclusi i requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del codice), con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra impresa concorrente ed impresa/e ausiliaria/e.

Inoltre il concorrente che intende ricorrere all'avvalimento di soggetti terzi, deve produrre una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante **escluderà il concorrente** e escuterà la garanzia.

Il concorrente che intende fare ricorso all'avvalimento dovrà allegare, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente e l'impresa ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In tale ipotesi **saranno esclusi entrambi i soggetti**. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In corso d'esecuzione l'Amministrazione svolgerà le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del contratto.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Alla procedura sono ammessi i soggetti di cui all'art. 45 del codice, in possesso dei requisiti meglio precisati al successivo punto 7, anche associando o consorziando altri soggetti.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1. i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
3. ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3. ULTERIORI PRESCRIZIONI

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice è vietato ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane; consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto della concessione nella percentuale corrispondente, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

4. GARANZIE RICHIESTE IN SEDE DI OFFERTA

4.1 Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice

L'offerta dei concorrenti è corredata da una garanzia provvisoria, costituita conformemente a quanto previsto dall'art. 93 comma 1 del Codice, di complessivi **Euro 44.476,80**, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando (Euro 111.192,00 x 20 mensilità), e da un'ulteriore cauzione, costituita ai sensi dell'art. 183, comma 13 del codice, fissata in misura pari al 2.5% del valore dell'investimento, come deducibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara (Euro 580.295,00), pari quindi ad **Euro 14.507,38**.

Le suddette cauzioni possono essere costituite, a scelta del concorrente:

(a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

(b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del Comune di Villanova d'Albenga, Banca CARIGE SPA Agenzia Villanova d'Albenga Via Martiri n° 43, IBAN IT98L0617549550000006163290. Il bonifico deve specificare che è un deposito cauzionale;

(c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

³⁵₁₇ essere prodotta in originale;

³⁵₁₇ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

³⁵₁₇ avere efficacia per almeno un anno dalla data di presentazione dell'offerta ed essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

³⁵₁₇ coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

³⁵₁₇ contenere la dichiarazione di l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli articoli 103 del Codice.

Nel caso in cui la fideiussione sia prodotta per conto di raggruppamenti temporanei o consorzi, o a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, le cauzioni devono essere intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il concorrente.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del codice e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS

18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

L'ulteriore cauzione, costituita ai sensi dell'art. 183, comma 13 del codice, fissata in misura pari al 2.5% del valore dell'investimento, non è soggetta a riduzione anche in presenza delle suddette certificazioni.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione diventi definitiva e non contestabile in nessuna sede (ivi inclusa quella giudiziaria). Ove necessario l'Amministrazione potrà richiedere il rinnovo delle cauzioni in scadenza.

Dato atto che il promotore ha effettuato, al momento della presentazione della proposta, un bonifico bancario a titolo di cauzione ex art. 93 codice appalti di importo pari a complessivi Euro 32.150,82 (importo commisurato al valore del canone indicato nella proposta originaria, non comprensiva della fornitura energetica successivamente richiesta dall'amministrazione ai sensi dell'art. 183, comma 15, VII° periodo), sarà tenuto a produrre l'integrazione della suddetta cauzione provvisoria, pari a complessivi Euro (44.476,80 - 32.150,82=) 12.325,98, oltre all'ulteriore cauzione costituita ai sensi dell'art. 183, comma 13 del codice in misura pari al 2.5% del valore dell'investimento (Euro 14.507,375). Resta fermo il diritto di avvalersi delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del codice, ove sussistano i presupposti.

4.2 Impegno a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice

L'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario. Le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese non sono tenute a produrre il predetto impegno.

5. GARANZIE RICHIESTE IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare:

(A) la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione concedente, che aggiudicherà la concessione, alle medesime condizioni, al concorrente che segue in graduatoria;

(B) la polizza di assicurazione di cui all'articolo 103, comma 7 del Codice a copertura:

³⁵/₁₇ dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con somma assicurata pari al 100% dell'importo dei lavori oggetto dell'affidamento;

³⁵/₁₇ della responsabilità civile verso terzi, per un massimale pari ad € 1.000.000,00.

(C) Alla data di inizio dell'esercizio del servizio, il concessionario dovrà presentare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

6. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno attestare l'avvenuto versamento della somma di € 140,00 dovuta a titolo di contributo a favore dell'ANAC.

Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità (www.anticorruzione.it).

Il codice che identifica la presente procedura è: CIG n. 7486774958.

7. REQUISITI PER I CONCESSIONARI EX ART. 90, d.P.R. 207/2010

7.1 Requisiti per i concessionari.

Alla procedura sono ammessi soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

I requisiti per i concessionari sono quelli indicati all'art. 95, d.P.R. 207/2010, e precisamente:

(a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10% dell'investimento previsto per l'intervento (Euro $580.295,00 * 10\% = 58.029,50$);

(b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (Euro 29.014,75);

(c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento previsto per l'intervento (Euro $580.295,00 * 5\% = 29.014,75$);

(d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto dall'intervento (Euro $580.295,00 * 2\% = 11.605,9$).

Con specifico riferimento al requisito di cui alla lettera (a), tenuto conto di quanto previsto dall'art. 83 comma 5 del Codice, si precisa che la richiesta di un fatturato minimo annuo, negli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando, non inferiore al 10% del valore dell'investimento non è ritenuta eccessivamente limitativa della concorrenza sia perché la suddetta soglia è indicata nel regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 207/2010 (con la conseguenza che la valutazione di conformità ai principi di *favor participationis* e di concorrenza è già insita nella norma regolamentare), sia perché la soglia appare oggettivamente ridotta, anche tenuto conto del fatto che può essere raggiunta mediante cumulo del fatturato realizzato da più operatori riuniti e/o avvalendosi di avvalimento ex art. 89 del codice. Per operatori costituiti da meno di cinque anni il possesso dei requisiti sarà valutato sulla base del fatturato medio realizzato negli anni di effettiva esistenza dell'impresa in analogia a quanto previsto in analoghe fattispecie dalla Deliberazione n. 288/2001 dell'ANAC (fermo restando la possibilità per l'operatore di dimostrare il possesso dei requisiti avvalendosi di capacità di soggetti terzi, ai sensi dell'art. 89 del Codice).

Analoghe considerazioni e motivazioni valgono con riferimento al requisito di cui alla lett. (c).

A norma dell'art. 95 comma 2, d.P.R. 207/2010, in alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), di 1,5 volte.

7.2 Requisiti di idoneità professionale

Saranno ammessi alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- 1) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice dei contratti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
- 2) essere qualificati come Energy Service Company (E.S.Co.) ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. i) del d.lgs 115/2008, con oggetto sociale, anche non esclusivo, comprendente l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale gestione di interventi per il risparmio energetico. In caso di ATI il requisito deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo;
- 3) poiché il progetto a base di gara prevede lavori per complessivi Euro 501.749,69 (lavori da eseguire sugli impianti esistenti: Euro 360.114,28 + lavori di realizzazione nuovi impianti: Euro 141.634,69, vedasi pagg. 13 e 16 del progetto di fattibilità) è richiesta l'attestazione SOA OG10, cl. 2 e superiori.

Qualora i concorrenti intendessero dimostrare il possesso dei suddetti requisiti avvalendosi delle capacità di altri soggetti, troveranno applicazione le disposizioni contenute agli artt. 89 e 105 del Codice.

Qualora l'offerta presentata dal concorrente presenti variazioni al progetto posto a base di gara che implicino l'esecuzione di lavori per i quali occorrono attestazioni SOA diverse dalla OG10 in classifica 2, il concorrente dovrà possedere l'attestazione SOA relativa alle categorie e classifiche necessarie per l'esecuzione dei lavori oggetto di offerta. In tale ipotesi, ove l'offerta del concorrente implichi l'esecuzione lavori o opere ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2, D.M. MIT n. 248/2016 il cui valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori indicato nell'offerta, si applicheranno i limiti di cui all'art. 89, comma 11, d.lgs. 50/2016 in tema di avvalimento e 105, comma 5 stesso codice sul subappalto.

7.3 – Requisiti di progettazione e servizi connessi

Il costo presunto dei servizi di progettazione e degli altri servizi di cui alla lettera “vvvv)” dell'art. 3, d.lgs.50/2016 (progettazione esecutiva, progettazione strutturale ed impiantistica,

redazione del P.S.C., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, di seguito semplicemente “servizi di architettura e ingegneria”), ricompresi nel contratto di concessione (progettazione esecutiva impiantistica degli interventi sugli impianti esistenti e progettazione degli interventi di realizzazione dei nuovi impianti) ammonta a complessivi Euro 18.270,00 (secondo la stima effettuata dal promotore).

I servizi ex let. vvv), art. 3, d.lgs. 50/2016 relative all'intervento oggetto della proposta presentata dal promotore afferiscono alle seguenti classi e categorie (individuate in base a quanto previsto dal DM 17/06/2016):

Categorie delle opere	Destinazione funzionale	Id. opere	Corrispondenze		Identificazione delle opere	Grado di complessità G
			L. 143/49	DM. 18/11/71		
Impianti	Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche	IB.08	IV/c	I/b	Impianti di linee e reti per le trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia	0,50

Sono contemplate, per la completa realizzazione dell'opera, le seguenti attività professionali:

³⁵/₁₇ progettazione impiantistica;

³⁵/₁₇ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;

³⁵/₁₇ direzione di cantiere e direzione e contabilità dei lavori.

Le predette attività professionali potranno essere affidate a operatori economici di cui all'art. 46 d.lgs. 50/2016, che potranno essere interni o esterni alla struttura del concorrente.

Come già dato atto, le attività relative alla Collaudazione degli impianti, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e D.L. saranno affidate dall'Amministrazione concedente a professionisti (interni o esterni, in caso di insussistenza di adeguate professionalità all'interno dell'Amministrazione) che saranno retribuiti con la provvista costituita dal Concessionario, a norma del precedente paragrafo 1.2, ultimo capoverso.

Per tutte le suddette attività si stima un numero minimo di figure professionali pari ad una unità.

In ogni caso i soggetti incaricati delle suddette attività di progettazione et simila a cura del concorrente dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- (a) adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, con un massimale non inferiore all'80% del costo di costruzione delle opere da realizzare;
- (b) avvenuto espletamento in passato di servizi di progettazione impiantistica nelle classi e categorie sopra indicate.

Nel caso di imprese in possesso di attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione i concorrenti dovranno autocertificare (e successivamente dimostrare) il possesso dei suddetti requisiti di progettazione con riferimento alla propria struttura tecnica.

I progettisti non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste all'art. 80 del Codice e dovranno rendere, in sede di gara, idonea dichiarazione avvalendosi del D.G.U.E. **Allegato 3** al presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria connessi alla presente concessione devono essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Per le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di tali società si applicano gli artt. 254, 255 e 256 del Regolamento.

8. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene, ai sensi dell'art. 216, comma 13, richiamato dall'art. 81, comma 2, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la deliberazione n. 157 del 17.02.2016 recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/12/12.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizio ad accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute nonché acquisire il PASSOE di cui all'art. 2 comma 3, lettera b., della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

9. DISCIPLINA DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO” EX ART. 83, COMMA 9, DEL CODICE

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del codice dei contratti. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione, e relativi pesi e punteggi, indicati nella scheda di cui all'**Allegato 1** al presente disciplinare.

L'attribuzione dei punteggi previsti nella scheda (70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per le offerte economiche) sarà effettuata con le seguenti modalità:

(A) per quanto riguarda gli elementi di valutazione delle offerte tecniche, di natura discrezionale, i punteggi saranno distribuiti dai commissari mediante attribuzione di un coefficiente ricompreso tra 0 e 1. Le motivazioni dell'attribuzione dei coefficienti saranno sinteticamente riportate nei verbali di gara. Il coefficiente medio attribuito dai commissari sarà poi moltiplicato per il numero di punti previsto dal bando per ogni elemento di valutazione. Per mantenere inalterato il rapporto prezzo/qualità previsto dal bando (30/70), saranno attribuiti *ex officio* 70 punti al concorrente che avrà presentato la migliore offerta tecnica per sommatoria dei punteggi acquisiti in ciascuno dei criteri di valutazione, anche se tale sommatoria fosse inferiore a 70. Ovviamente anche i punteggi attribuiti agli altri concorrenti saranno riparametrati proporzionalmente secondo la seguente proporzione:

punteggio migliore offerta tecnica : 70 = punteggio offerta tecnica concorrente n-esimo : x

(B) per quanto riguarda le offerte economiche saranno assegnati 30 punti in funzione del ribasso percentuale sull'importo del canone annuo posto a base di gara (Euro 111.192,00 IVA

esclusa). Le suddette offerte saranno valutate applicando la formula:

$$\frac{R \% (\text{ennesimo})}{R \% (\text{max})} \times 30$$

dove:

³⁵/₁₇ R% (max) è il ribasso percentuale più elevato offerto in gara;

³⁵/₁₇ R% (ennesimo) è il ribasso percentuale presentato dal concorrente "ennesimo".

Sarà valutata la congruità delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. La stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

11. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dei concorrenti (ivi incluso il promotore) devono essere inserite all'interno di un plico esterno idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura in modo da rendere certa l'integrità del plico medesimo fino alle operazioni di apertura, e devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **a pena di non ammissione, entro le ore 12.00 del giorno 4 luglio 2018, al seguente indirizzo: "Provincia di Savona – SUA.SV - Protocollo Generale - Via Sormano 12 - 17100 Savona"**.

E' ammessa la consegna a mani del plico presso l'ufficio protocollo della Provincia di Savona che rilascerà idonea attestazione del giorno e dell'ora di deposito. Il recapito tempestivo dei plichi è ad esclusivo rischio dei concorrenti e non fa fede il timbro postale né altra attestazione di spedizione. Le offerte eventualmente pervenute in ritardo non saranno ammesse alla procedura e saranno restituite intonse al mittente.

Il plico esterno deve indicare le generalità del concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e deve riportare l'oggetto della gara (ad esempio: *"contiene offerta per project financing pubblica illuminazione Comune di Villanova d'Albenga"*, o altre diciture simili che consentano di identificare univocamente la gara cui la busta si riferisce).

Il plico esterno deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, in modo da rendere certa l'integrità delle buste medesime fino alle operazioni di apertura. Ciascuna busta deve riportare l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente:

"Busta A - Documentazione amministrativa";

"Busta B – Offerta tecnica”;

"Busta C – Offerta economica e piano economico e finanziario”.

11.1. Contenuto della “BUSTA A) - Documentazione amministrativa”

Nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” i concorrenti (ivi incluso il promotore) dovranno inserire la domanda di partecipazione in bollo da Euro 16,00 (se possibile redatta in conformità al modello messo a disposizione dei concorrenti in allegato al presente disciplinare sub **Allegato 2**), sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, che deve riportare le generalità del concorrente (denominazione, sede o domicilio fiscale, codice fiscale, partita Iva, camera di commercio nel registro delle imprese nel quale è iscritto, il numero e data di iscrizione, la forma giuridica, il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo PEC presso cui autorizza l'invio delle comunicazioni), e che dovrà riportare in allegato:

(I) “PASSOE” di cui all’art. 2 comma 3.2 delibera dell’Autorità n. 111 del 20.12.2012;

(II) Modello “D.G.U.E.” allegato al presente disciplinare sub **Allegato 3** (già precompilato a cura della Stazione Appaltante nella parte I^A), compilato dal concorrente e dai soggetti incaricati della progettazione. Il D.G.U.E. deve essere redatto anche in formato elettronico, con firma digitale, e compilato su supporto informatico (CD o chiavetta usb) eMd inserito all’interno della busta A contenente la documentazione amministrativa:

 Hí nella parte II^A, con:

³⁵/₁₇ le informazioni sull'operatore economico;

³⁵/₁₇ le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico;

³⁵/₁₇ le informazioni sull'eventuale affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del Codice – Avvalimento);

³⁵/₁₇ le informazioni concernenti i subappaltatori (articolo 105 del Codice) con la

precisazione, in caso di ricorso al subappalto, delle prestazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale;

Í nella parte III^A, nella quale i concorrenti dovranno rendere l'autodichiarazione (ai sensi del d.P.R. 445/2000) relativa all'assenza:

³⁵₁₇ di motivi di esclusione dalla gara di cui all'art. 80 del Codice (parte III^A, capo "A", capo "B" e capo "C");

³⁵₁₇ delle cause ostative alla partecipazione di cui all'art. 56, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 (parte III^A, capo "D");

³⁵₁₇ di ulteriori divieti di contrarre con la P.A. (parte III^A, capo "D");

Í nella parte IV^A, Sezioni da "A" a "D", dove i concorrenti dovranno inserire le autodichiarazioni relative a:

(1) il possesso dei requisiti per i concessionari di cui al precedente punto 7.1 del presente disciplinare;

(2) il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.2 del presente disciplinare. Con riferimento all'attestazione SOA OG.10 in classe 2, il concorrente dovrà indicare l'Ente che ha rilasciato l'attestazione SOA, la data di rilascio e la scadenza;

(3) il possesso, in capo ai professionisti incaricati della progettazione, dei requisiti di cui al punto 7.3 del presente disciplinare, e segnatamente:

(a) adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, con un massimale non inferiore all'80% del valore dell'intervento (Euro 580.295,00) con indicazione degli estremi di polizza, della Compagnia assicurativa e del periodo di copertura;

(b) avvenuto espletamento in passato di servizi di progettazione impiantistica nelle classi e categorie indicate nella tabella di cui al punto 7.3 del presente disciplinare di gara, con indicazione degli elementi distintivi di ciascun servizio (committente, importo, oggetto del servizio, anno di espletamento);

(III) *(per i concorrenti che affideranno la progettazione impiantistica a soggetti terzi)* l'indicazione del/dei progettista/i cui sarà affidata la progettazione impiantistica, con la specificazione se si tratta di professionisti autonomi, o di membri di associazioni

professionali e/o di società di ingegneria, del c.f. e/o p.iva, della qualifica professionale nonché dell'ordine di appartenenza;

(IV) *(per i concorrenti che affideranno la progettazione impiantistica a soggetti terzi)* dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice in capo ai progettisti incaricati;

(V) *(per le imprese in possesso di qualificazione per progettazione e costruzione che intendano avvalersi del proprio staff tecnico interno per le attività di progettazione)* dichiarazione che la progettazione sarà affidata al proprio staff tecnico interno: in tal caso il concorrente dovrà precisare le generalità dei componenti del suddetto staff tecnico interno, il titolo di studio e la data di assunzione a tempo indeterminato;

(VI) l'originale o copia autentica della documentazione attestante la costituzione delle cauzioni di cui al punto 4.1 del presente disciplinare. Qualora il concorrente optasse per la costituzione della cauzione provvisoria ex art. 93 del codice mediante fideiussione è richiesta la produzione della polizza in originale;

(VII) *(per i concorrenti in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del codice che si siano avvalsi delle facoltà di riduzione della cauzione provvisoria ivi previste)* dichiarazione di possesso delle certificazioni che legittimano le riduzioni ex art. 97 del codice, con indicazione dell'Ente che le ha rilasciate, la data di rilascio e relativa scadenza;

(VIII) a pena di esclusione, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario. Ai sensi dell'art. 92, comma 8 del Codice dei contratti l'impegno al rilascio della garanzia provvisoria non è richiesto per i concorrenti che siano microimprese, piccole e medie imprese e/o raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese;

(IX) *(in caso di partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese e/o raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, che intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 93 comma 8 del codice)*, dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per essere qualificati come microimpresa o PMI di cui alla Raccomandazione della Commissione del 06/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese” (GUCE L n. 124/36 del 20/05/2003);

(X) copia dell'attestato di pagamento del contributo ANAC;

(XI) dichiarazione di avere preso visione ed acquisito copia degli elaborati progettuali che compongono la proposta del promotore e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della propria proposta;

(XII) dichiarazione di ben conoscere i luoghi di esecuzione del servizio, per aver effettuato sopralluoghi e verifiche in loco ritenute necessarie al fine di formulare un'offerta consapevole e ponderata;

(XIII) impegno a tenere ferma la validità della propria offerta tecnica ed economica per un anno dalla data di presentazione;

(XIV) *(in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89, d.lgs. 50/2016):*

³⁵/₁₇ dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, secondo quanto previsto dall'art. 89, primo comma, IV periodo del d.lgs. 50/2016;

³⁵/₁₇ originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

(XV) qualora il concorrente sia costituito da più soggetti ed intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 184 primo comma, d.lgs. 50/2016 (v. punto 16 del presente disciplinare), l'indicazione della quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto;

(XVI) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso.

La compilazione del D.G.U.E. deve avvenire in conformità alle istruzioni fornite nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata nella G.U. n. 174 del 27.07.2016), che si allegano al presente disciplinare sub **Allegato 4**.

Si rinvia, per la disciplina dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari, delle aggregazioni di imprese di rete e dei G.E.I.E., nonché per la disciplina dell'avvalimento, alle specifiche disposizioni contenute nella suddetta Circolare MIT.

In particolare si ricorda che in caso di ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 1, III° periodo, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti oggetto di avvalimento deve

essere resa dall'impresa ausiliaria.

Stante la specificità della procedura, e le possibili difficoltà che i concorrenti potrebbero incontrare nell'adattare le forme imposte dal modello D.G.U.E. rispetto ai vari requisiti previsti dal presente disciplinare, i concorrenti, in alternativa alla compilazione delle sezioni da "A" a "D" della Parte IV del C.G.U.E. potranno compilare il D.G.U.E. nella Sezione "α" ("*alfa*") ("*indicazione globale per tutti i criteri di selezione*"), rendendo generica dichiarazione di possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, ed unire alla domanda di partecipazione la dichiarazione di possesso dei singoli requisiti previsti nel presente disciplinare ai punti 7.1, 7.2 e 7.3 (formulata ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000) all'uopo avvalendosi dei modelli di autodichiarazione messi a disposizione della S.A. (**Allegati 5, 6 e 7**, al presente disciplinare).

11.2. Contenuto della BUSTA B) OFFERTA TECNICA

Nella "Busta B, Offerta Tecnica" (che dovrà essere sigillata e sottoscritta sui lembi di chiusura, e riportare sul frontespizio le generalità del concorrente nonché la dicitura "Offerta Tecnica"), i concorrenti (ivi incluso il promotore) dovranno inserire:

- (1) la propria proposta progettuale, con livello di approfondimento assimilabile a quello di un progetto definitivo, costituente sviluppo del progetto posto a base di gara;
- (2) un documento recante la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione offerto dal concorrente, che relazioni, come minimo, in merito agli interventi previsti nella proposta, ai benefici previsti sotto il profilo economico, ambientale, tecnico, estetico, etc., alle caratteristiche tecniche ed energetiche, alla tipologia dei materiali e degli interventi previsti, alle caratteristiche della gestione del servizio di gestione e fornitura energetica, etc.

Nel suddetto documento, che in linea di massima non dovrebbe superare le 80 pagine in formato A4 (compresi eventuali elaborati grafici, fotografie, disegni, prezziari, cataloghi, allegati tecnici, etc.), il concorrente dovrà descrivere nel dettaglio le caratteristiche del proprio progetto, con riferimento, in particolare, agli aspetti rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione dell'offerta tecnica, elencati nella scheda di cui all'**Allegato 1** del presente disciplinare.

Tale relazione dovrà specificare altresì quali siano le eventuali varianti e/o modificazioni introdotte rispetto al suddetto progetto del promotore, posto a base di gara. Ove occorra, la relazione illustrativa dovrà altresì chiarire se le eventuali varianti comportino l'esecuzione di lavori che necessitano di qualifiche e classifiche diverse da quelle previste per la

realizzazione della proposta a base di gara e se comportino il superamento dei limiti di cui all'art. 89, comma 11 del codice dei contratti (nel qual caso il concorrente dovrà essere in possesso dei relativi requisiti);

(3) una bozza di convenzione.

I progetti pervenuti, ivi incluso quello del promotore, saranno valutati (anche alla luce delle varianti proposte in sede di gara), in funzione dei criteri di valutazione indicati nella scheda di cui all'**Allegato 1** al presente disciplinare.

I concorrenti non possono esplicitare, **a pena di esclusione**, in nessuno degli elaborati inseriti all'interno delle Buste "A" e "B", elementi che consentano, direttamente o indirettamente, anche tramite processi induttivi, di identificare il valore dell'offerta economica che dev'essere separata e inserita nella busta "C".

11.3. Contenuto della "BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO"

Nella "Busta C, Offerta Economica e piano economico finanziario", (che dovrà essere sigillata e sottoscritta sui lembi di chiusura, e riportare sul frontespizio le generalità del concorrente nonché la dicitura "Offerta Economica e PEF") i concorrenti (ivi incluso il promotore) dovranno inserire:

(a) l'offerta economica in bollo da Euro 16,00 espressa come ribasso percentuale, indicato in cifre ed in lettere, rispetto all'importo del canone annuo posto a base di gara (Euro 111.192,00 IVA esclusa);

(b) un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 articolato su una durata di 20 anni dalla data di emissione del certificato di collaudo degli impianti. La durata della concessione è fissa ed invariabile e non è oggetto di ribasso o rialzo in sede di gara.

Dal PEF prodotto dai concorrenti devono risultare come minimo:

- ✓ il quadro economico dell'investimento;
- ✓ i criteri di determinazione dei ricavi;
- ✓ il dettaglio dei costi di realizzazione, gestione, manutenzione ordinaria e

straordinaria;

- ✓ la struttura finanziaria dell'operazione e i relativi flussi di cassa;
- ✓ (per i concorrenti diversi dal promotore) la specificazione dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 183, dlgs. 50/2016 (2,5% del valore complessivo dell'investimento);
- ✓ copertura degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, d.lg.s 50/2016, per un importo pari al 2% del valore dell'investimento (Euro 580.295,00);
- ✓ copertura degli oneri sostenuti dal Comune per il consulente tecnico nominato per l'affiancamento dell'U.T.C. nella valutazione della proposta, per un importo complessivo pari a Euro 5.500,00, oltre al contributo previdenziale al 4%, ed IVA nella misura di legge;
- ✓ copertura degli oneri sostenuti dal Comune per il consulente legale nominato per l'affiancamento dell'U.T.C. nella valutazione della proposta, nonché nella redazione degli atti prodromici all'avvio ed alla conclusione del procedimento di gara, per un importo complessivo pari a Euro 18.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri contributivi al 4% e IVA nella misura di legge;
- ✓ copertura integrale delle spese previste per la pubblicazione degli atti di gara, nonché per il funzionamento della Commissione giudicatrice, stimati in una somma non superiore a Euro 14.000,00;
- ✓ copertura dei costi gravanti sull'Amministrazione per le attività di Collaudo, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, stimati nella proposta in complessivi Euro 45.200,00.

(c) la dichiarazione di presa d'atto ed accettazione che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti. Conformemente a quanto previsto dall'art. 171, comma 3, let. b) del d.lgs. 50/2016, i concorrenti dovranno inserire nell'offerta (a pena di esclusione) l'impegno al rispetto di tali condizioni.

A norma dell'art. 95 comma 10 del codice dei contratti, i concorrenti dovranno indicare nell'offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Trattandosi di servizio affidato in concessione non è possibile per l'amministrazione

individuare un costo presunto per la manodopera. L'amministrazione valuterà la congruità del dato indicato dai concorrenti tenuto conto delle caratteristiche del servizio.

12. DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE

Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

In caso di esercizio della prelazione, qualora la proposta individuata come economicamente più vantaggiosa presenti variazioni al progetto posto a base di gara che implicino l'esecuzione di lavori per i quali occorrono attestazioni SOA diverse dalla OG10 in classifica 2, il promotore potrà soddisfare tali eventuali ulteriori requisiti mediante avvalimento o subappalto (fermo restando quanto previsto dal D.M. MIT n. 248/2016).

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta (entro il limite del 2,5% del valore dell'investimento).

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta entro il suddetto limite del 2,5% del valore dell'investimento.

13. NOMINA DELLA COMMISSIONE

Considerato il fatto che, alla data di pubblicazione in cui si redige il presente disciplinare di gara, non è ancora a regime il sistema di scelta dei commissari di cui al punto 1.2 delle Linee Guida n. 5, l'Amministrazione committente provvederà alla nomina dei commissari, una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, con modalità conformi alle disposizioni vigenti, in vigore e operative al momento della nomina.

14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà esperita in seduta pubblica il giorno **5 luglio 2018 alle ore 9:30** nella sede della Provincia di Savona, Via Sormano, 12, Savona e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Nella suddetta giornata il Presidente del seggio di gara procederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Presidente del seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare se necessaria la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) disporre l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Presidente del seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, nella medesima seduta pubblica, procederà all'apertura della Busta "B" concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche per l'attribuzione dei punteggi nei singoli criteri e sottocriteri di valutazione indicati nella scheda di cui all'**Allegato 1** al presente disciplinare.

Tale operazione sarà compiuta in più sedute calendarizzate dalla Commissione medesima.

Terminata la valutazione delle offerte tecnico-organizzative, la Commissione fisserà una nuova seduta pubblica la cui data e ora sarà comunicata a tutti i concorrenti, e sarà pubblicata mediante avviso in albo pretorio e sul sito internet della Provincia di Savona, nella sezione "Bandi di gara in corso".

In tale seduta pubblica la Commissione darà atto dei punteggi ottenuti dai vari concorrenti nell'offerta tecnica e procederà all'apertura delle "BUSTE C – OFFERTA ECONOMICA E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO", anche in questo caso previa verifica di integrità delle buste medesime.

Una volta aperte le buste, la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi per le offerte economiche, secondo quanto previsto nel presente disciplinare. Ai fini dell'elaborazione della graduatoria provvisoria, nel caso di parità di punteggio complessivo, sarà reputata migliore la posizione del concorrente che abbia conseguito il miglior punteggio nell'offerta tecnica; nel caso di ulteriore parità, sarà ritenuta migliore la posizione del

concorrente individuato mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà seduta stante o in altra successiva seduta, la cui data e la cui ora verranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo.

Sulla base della classifica, la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 50/2016, che sarà soggetta ad approvazione a cura dell'Amministrazione concedente.

Tale aggiudicazione sarà comunicata a tutti i concorrenti, ivi incluso il promotore, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione di cui al punto 12 del presente disciplinare.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

15. VERIFICA ANOMALIA.

L'Amministrazione provvederà alla verifica di congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di effettuare la verifica di congruità su tutte le offerte che presentino profili di anomalia.

16. SOCIETÀ DI PROGETTO

L'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto informa di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile il cui capitale minimo non può essere inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

17. OBBLIGHI DI PROVISTA DEL CONCESSIONARIO.

Il Concessionario, prima della sottoscrizione della convenzione sarà tenuto a costituire, mediante versamento presso la tesoreria del Comune, gli importi necessari a coprire:

- H copertura degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, d.lgs. 50/2016 per un importo pari al 2% del valore dell'investimento (Euro 580.295,00);
- H copertura degli oneri sostenuti dal Comune per il consulente tecnico nominato per l'affiancamento dell'U.T.C. nella valutazione della proposta, per un importo complessivo pari a Euro 5.500,00, oltre al contributo previdenziale al 4%, ed IVA nella misura di legge;
- H copertura degli oneri sostenuti dal Comune per il consulente legale nominato per l'affiancamento dell'U.T.C. nella valutazione della proposta, nonché nella redazione degli atti prodromici all'avvio ed alla conclusione del procedimento di gara, per un importo complessivo pari a Euro 18.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri contributivi al 4% e IVA nella misura di legge;
- H copertura integrale delle spese previste per la pubblicazione degli atti di gara, nonché per il funzionamento della Commissione giudicatrice, stimati in una somma non superiore a Euro 14.000,00.

Successivamente, con tempistiche che consentano all'Amministrazione di provvedere tempestivamente al conferimento dei relativi incarichi, Il concessionario dovrà costituire la provvista necessaria a coprire i costi gravanti sull'Amministrazione per le attività di Collaudo, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, stimati nella proposta in complessivi Euro 45.200,00, come meglio indicato al precedente paragrafo 1.2, ultimo capoverso.

18. ULTERIORI OBBLIGHI.

Il concorrente, con la partecipazione alla presente procedura, assume i seguenti ulteriori obblighi:

- ³⁵₁₇ autorizzare, qualora un concorrente eserciti -ai sensi dell'art. 53, d.lgs. 50/2016– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. In tale ipotesi, con specifico riguardo alle richieste di accesso relative agli elementi costitutivi delle offerte tecniche, effettuate ai fini di tutela giurisdizionale, a salvaguardia del diritto alla riservatezza e a tutela dei segreti commerciali ed industriali dei concorrenti,

l'Amministrazione avvierà un procedimento comunicando la richiesta di accesso all'interessato ed attribuendo a quest'ultimo un termine perentorio di 10 giorni per trasmettere la copia degli elaborati presentati in sede di gara con l'indicazione delle parti che devono ritenersi sottratte ad accesso agli atti, e l'indicazione della relativa motivazione. In caso di omessa partecipazione al suddetto procedimento, come pure nel caso in cui il concorrente intenda sottrarre all'accesso parti della propria offerta che non contengono segreti industriali e commerciali, o non fornisca idonea motivazione, l'Amministrazione concederà l'accesso;

³⁵₁₇ osservare le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.136/2010 e s.m.i.) fornendo i dati necessari;

³⁵₁₇ accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nelle eventuali risposte a quesiti pubblicate nell'ambito della procedura.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare. I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villanova d'Albenga nella persona del Sindaco. Il Responsabile del trattamento dei dati per la Provincia di Savona è la dott.ssa Marina Ferrara.

20. Allegati.

Costituiscono allegati al presente disciplinare i seguenti atti:

³⁵₁₇ bando di gara pubblicato (anche per estratto) in conformità a quanto previsto dall'art. 72, codice contratti pubblici, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in GURI e nelle ulteriori modalità previste dal D.M. 2 dicembre 2016;

³⁵₁₇ progetto preliminare accedente alla proposta del promotore assunta a protocollo n. 10136 del 2 dicembre 2017 composto dai seguenti elaborati progettuali:

- proposta di *project financing* (rev. 02/17);
- progetto di fattibilità;
- bozza di accordo di raggruppamento temporaneo tra imprese;
- bozza di convenzione;
- piano di gestione e manutenzione (rev. 02/17);
- piano economico-finanziario asseverato (rev. 02/17);

³⁵₁₇ la scheda (**Allegato 1** al presente disciplinare) relativa ai criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

³⁵₁₇ il Modello di domanda di partecipazione (**Allegato 2** al presente disciplinare);

³⁵₁₇ il D.G.U.E. (**Allegato 3** al presente disciplinare);

³⁵₁₇ Linee guida M.I.T. per la compilazione del D.G.U.E. (**Allegato 4** al presente disciplinare);

³⁵₁₇ Modello per la dichiarazione dei requisiti dei concessionari (**Allegato 5** al presente disciplinare);

³⁵₁₇ Modello per la dichiarazione dei requisiti professionali (**Allegato 6** al presente disciplinare);

³⁵₁₇ Modello dichiarazione requisiti progettisti (**Allegato 7** al presente disciplinare) ;

³⁵₁₇ Modello per la presentazione dell'offerta economica (**Allegato 8** al presente disciplinare).

Il Segretario del Comune di

Villanova d'Albenga

(dott. Alberto Marino)

Il Dirigente del Settore

Affari Generali e del Personale

(dott.ssa Marina Ferrara)

Data spedizione avviso alla U.E. 16 maggio 2018

Data pubblicazione avviso alla U.E. 18 maggio 2018

Pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.58 del 21 maggio 2018 - V Serie Speciale - Contratti Pubblici.